

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

II^a convocazione

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 20.00, in via Marconi 58, Cles (TN) c/o la sala polifunzionale della Cassa Rurale Val di Non, si è riunita in presenza l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione Pescatori Sportivi Val di Non associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica, codice fiscale 83001780226, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto;
- 2) Cancellazione Registro Aps.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Vender Marco, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Nicola Piechele, che presente accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie (avviso su Facebook, whatsapp, avviso affisso in bacheca e mail) e che sono presenti in persona n. 18 associati, correttamente identificati tramite esibizione del proprio documento di riconoscimento. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo amministrativo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di aggiornare la propria carta statutaria al fine di operare esclusivamente in veste di associazione sportiva dilettantistica.

Il Presidente passa la parola al Dott. Enrico Savio che procede con la presentazione del tema di cui al punto primo dell'ordine del giorno sotto il profilo normativo. Il Dott. Savio procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto.

Intervengono per porre dei quesiti gli associati signori Gilli Marco, Betta Mario e Bentivoglio Paolo. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera di:


- approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- far operare le nuove regole sulla durata e composizione dell'organo amministrativo alla scadenza del Consiglio in carica;
- procedere con la cancellazione dal Registro Aps mantenendo l'iscrizione al Registro Coni.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e l'aggiornamento dei dati in Anagrafe tributaria.


Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e successivi del Codice Civile e dell'art. 90 della L. 289/02 e s.m.i. è costituita un'associazione sportiva dilettantistica di diritto privato priva di personalità giuridica denominata **"PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON Associazione Sportiva Dilettantistica"** in breve **"PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON A.S.D."**, avente sede a Cles (TN) in via Corso Dante n. 30.
2. La variazione della sede, da comunicarsi agli uffici competenti, non comporta modifica del presente Statuto.

Articolo 2 - SCOPO

1. L'Associazione è un ente non commerciale, apolitico e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali proventi realizzati dovranno essere impiegati nell'attività dell'Associazione.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, l'avviamento, la didattica, l'aggiornamento, la pratica, il perfezionamento e la diffusione della pesca sportiva e dilettante in tutte le sue forme, contribuendo anche alla tutela del territorio, attraverso:
 - a) l'organizzazione, la gestione e la promozione di eventi e manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
 - b) la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - c) la formazione, la didattica e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e personale tecnico;
 - d) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire direttamente impianti e attrezzature, sia propri che di terzi, al fine di raggiungere lo scopo sociale. Promuovere ed organizzare iniziative sportive e ricreative al fine di portare a conoscenza della collettività le attività dell'Associazione e di raccogliere nuovi iscritti ovvero finanziare l'Associazione; collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ludiche organizzate da terzi;
 - e) promuovere attività didattiche per l'avvio, la didattica, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della pesca nonché organizzare corsi, dibattiti, incontri, workshop, seminari, stages, proiezioni audio/video e quant'altro, anche con docenti e operatori professionisti o non del settore, esterni ovvero interni all'Associazione;
 - f) esercitare attività di natura commerciale compatibilmente con il proprio status di ente non commerciale non lucrativo come la gestione di spacci, bar e punti ristoro.

3. In particolare, a tale fine, l'associazione per raggiungere i propri scopi potrà anche provvedere alla razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; svolgere una adeguata attività di sorveglianza, attività formative, informative e ricreative per i pescatori dilettanti; impostare le proprie attività nella direzione di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione degli associati all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività sociale, in armonia con gli interessi ed il rispetto del territorio dove la stessa si troverà ad operare e delle norme di legge, regolamenti ed in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca e del territorio.

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative (ivi compresa la normativa provinciale per l'esercizio delle attività di pesca) il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

4. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non necessarie per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, specializzare le sue attività e garantire il migliore perseguimento dello scopo sociale.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.



Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che abbiano intenzione di partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione e dei rispettivi. organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno avanzarne espressa richiesta e pagare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato".
3. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere restituita, trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Viene sancito il principio del voto singolo per ciascun associato. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per gli associati minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
2. All'associato maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di associato o di tesserato della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione dà diritto a frequentare le iniziative dell'Associazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento stilato dal Consiglio Direttivo.



Articolo 6 - DECADENZA

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell'Associazione.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con il medesimo a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

2. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE


1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, ovvero avviso scritto consegnato a mano o altra modalità decisa dal Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, ove redatto.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.




Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, consegna a mano o altra modalità scelta dal Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli associati ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati alla Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e/o Discipline sportive associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera si considera respinta. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.



Articolo 14 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo, oltre all'amministrazione dell'Associazione:
 - a) deliberare la sospensione/rifiuto sulle domande di ammissione all'Associazione salvo delega;
 - b) redigere il bilancio consuntivo e, ove dallo stesso previsto, il preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nei casi previsti nel presente Statuto;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio potrà delegare, a maggioranza semplice dei suoi membri, specifiche funzioni anche soggetti esterni allo stesso ove necessarie per garantire il raggiungimento degli scopi sociali e semplificare la gestione dell'Associazione.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE

- 1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, e come Tesoriere cura gli adempimenti amministrativi dell'Associazione e la tenuta della documentazione contabile.
2. La figura del Tesoriere potrà, previa delibera assembleare, essere separata da quella del Segretario.

Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'Associazione, sia consuntivo sia preventivo (in conformità alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dei conti al termine dell'esercizio di riferimento, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, la bozza del bilancio stesso.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio al 1° novembre e si concludono il 31 ottobre di ogni anno.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a surname, located on the right side of the page.

Articolo 22 - PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti: dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da corrispettivi specifici, da attività commerciali (es. cessione di propri spazi pubblicitari) nonché da qualsiasi altra fonte compatibile con le attività e la natura dell'Associazione.

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA


1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Proviviri, nominati dall'Assemblea generale degli associati in seduta ordinaria. Essi giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 24 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione, con una copia del verbale.

Articolo 25 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e le relative modalità di liquidazione sono deliberati dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogha attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one above the other, located on the right side of the page.

Art. 26 – VIGILANZA

1. L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione, composta da guardapesca anche volontari.
2. I guardapesca vengono nominati dal consiglio direttivo così come spetterà allo stesso Consiglio fissarne gli eventuali compensi e/o stabilirne i criteri di rimborso spese.
3. Il guardapesca tiene un diario delle sue attività controllabile dal Presidente del consiglio Direttivo circa le ispezioni effettuate con indicazione dei giorni, orari e località interessate dai controlli; nelle indicazioni non dovrà essere fatto riferimento alcuno alle persone. Il guardapesca dovrà informare il Consiglio Direttivo di ogni informazione che lo stesso ritenga degna di nota.
4. Il guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere potrà essere sottoposto, ad opera del Consiglio Direttivo, a procedimento disciplinare e, se ne vengono accertati comportamenti omissivi ovvero colposi o dolosi in contrasto con la propria funzione, potrà essere rimosso dall'incarico (e se associato anche espulso dall'associazione).

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, della L. 289/02 e s.m.i., degli artt. 148 Tuir e 4, commi 4-7, DPR 633/72, le altre disposizioni in merito di Enti/Associazioni Sportive Dilettantistiche e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata di affiliazione.
2. Si prende, altresì, atto del rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 "attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.